

Studio n. 196-2017/C

# Comunione legale, contratto di convivenza e circolazione dei beni dopo la legge «Cirinnà»

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 24/01/2018

**Lo studio in sintesi (Abstract):** La legge Cirinnà (76/2016) rende accessibile il regime di comunione legale anche a chi non è coniugato né civilmente unito. Le persone di stato libero (celibi, nubili) possono avere un regime patrimoniale della famiglia di fatto, consistente nella comunione legale. Tutto ciò incide sulla circolazione dei beni e richiede al Notaio la massima attenzione.

La legge «Cirinnà» è molto selettiva nei requisiti di ammissione alla nuova disciplina, escludendo un numero amplissimo di persone (chi sia minorenne, chi sia privo la libertà di stato, chi abbia con il partner rapporti in qualsiasi grado di parentela, affinità, ecc.); richiede la coabitazione; è disposta infine la registrazione nell'anagrafe (quale che ne sia il valore, costitutivo o meno, argomento assai discusso). Avremo dunque convivenze «Cirinnà» e non «Cirinnà».

Secondo alcuni, la tutela legale da tempo riconosciuta ai conviventi si applicherebbe solo ove ricorrano i requisiti previsti dal ius superveniens. Questa interpretazione dà alla legge 76/2016 un carattere di restrizione di tutele verso tutte le altre convivenze, contro la ratio legis, e dà luogo a conseguenze interpretative senz'altro da respingere. La nuova legge è in materia di convivenze una legge speciale, che si pone in rapporto al diritto previgente in posizione di species rispetto al genus; stabilisce un nuovo tipo di convivenza, con regole specifiche, ma non cancella il diritto generale delle convivenze, nei cui confronti rimane ferma la tutela preesistente.

L'elemento di specialità può fermarsi ai requisiti sostanziali di cui al comma 36, ovvero, secondo altre interpretazioni, abbracciare anche la dichiarazione anagrafica relativa alla convivenza ex co. 37 art. 1. In ogni caso, però, essa è un elemento necessario ai fini della pubblicità del contratto di convivenza di diritto speciale. Anche il contratto di convivenza infatti è un contratto di diritto speciale, contrapponibile alla figura generale del contratto di convivenza. In questo modo si spiegano disposizioni particolari, che altrimenti costituirebbero un vero e proprio assurdo giuridico (per es., le ipotesi di nullità del contratto stesso).

A tutto ciò consegue che la comunione dei beni è accessibile solo a quelle coppie «di fatto» (ma in realtà «di diritto») che, sulla base dei requisiti legali, abbiano registrato la loro convivenza, assoggettandola alla legge speciale; abbiano stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge stessa; abbiano in esso optato espressamente per la comunione dei beni; abbiano realizzato



la pubblicità dichiarativa prevista dalla legge. Numerosi argomenti letterali e sistematici ci dimostrano che la comunione eleggibile dai conviventi è soltanto quella legale, non potendosi adottare un regime di comunione «convenzionale». Il che ha ricadute fondamentali sulla sicurezza delle situazioni giuridiche soggettive.

La pubblicità presso l'anagrafe si realizza attraverso il certificato di stato di famiglia, ove sarà indicata l'eventuale registrazione della convivenza «Cirinnà» e l'eventuale contratto di convivenza «Cirinnà»; ove poi dovrebbe essere indicata (con un semplice si/no) l'eventuale adozione del regime di comunione legale. La prassi degli uffici però omette la terza indicazione, limitandosi alle prime due. La pubblicità potrebbe essere realizzata anche attraverso un certificato relativo alle «risultanze della scheda anagrafica» di una determinata persona. Ma probabilmente anche tale certificato sarebbe rilasciato senza indicazioni sulla scelta o meno della comunione dei beni.

Si auspica che la Pubblica amministrazione riveda la propria posizione. In caso contrario, sul piano delle conseguenze, la teoria della pubblicità porta a conclusioni molto nette. Ammesso che la pubblicità della legge 76/2016 possa essere limitata all'atto (anziché ai suoi effetti) la «scienza legale» è realizzata (e con essa la pubblicità stessa e l'opponibilità ai terzi) solo se il contratto di convivenza indicato dal certificato anagrafico sia concretamente rintracciabile da chiunque secondo i meccanismi propri dell'ordinamento. Cosa che accade se esso è stipulato per atto di notaio e conservato a raccolta. In tutti gli altri casi (atto rilasciato, atto redatto dall'avvocato) la conoscibilità non è realizzata.

\*\*\*

**Sommario**: 1. L'ampliamento delle possibilità di accesso alla comunione legale dei beni; 2. La convivenza «Cirinnà» e le altre convivenze; 3. La legge n. 76/2016 e le interpretazioni *contra rationem legis*; 4. La legge n. 76/2016 come *lex specialis*; 5. La dichiarazione anagrafica di cui all'art. 1, co. 37, legge 76/2016; 6. I requisiti per l'adozione del regime di comunione dei beni opponibile ai terzi; 7. Il regime di comunione eleggibile attraverso il contratto di convivenza «Cirinnà»; 8. La pubblicità della convivenza speciale e del contratto speciale di convivenza; 9. Le conseguenze applicative.

\*\*\*

## 1. L'ampliamento delle possibilità di accesso alla comunione legale dei beni.

La legge 76/2016, nell'istituire *le unioni civili tra persone dello stesso sesso* e disciplinare le «convivenze di fatto», ha esteso a queste famiglie la possibilità di adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Con riferimento alla prima fattispecie, «Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni



patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile» (art. 1, co. 13). Dunque, per le coppie civilmente unite, il regime della comunione dei beni è il regime legale, analogamente a quanto avviene per le coppie unite in matrimonio.

Per le coppie che costituiscano una «convivenza di fatto», al contrario, è prevista la possibilità di stipulare un contratto di convivenza, che «può contenere: ... c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile» (1).

Per i conviventi la comunione dei beni è solo opzionale e non ha il carattere di regime *legale*. Il regime legale è invece rappresentato dal *non-regime* costituito dalla titolarità esclusiva del proprio patrimonio, cioè l'«ordinaria situazione di appartenenza individuale dei beni». (2) Situazione, quest'ultima, che non dev'essere confusa (3) con la separazione dei beni di cui agli artt. 215 ss. c.c., che al contrario è un *regime* vero e proprio, con norme del tutto particolari: si pensi all'art. 217 c.c. in merito all'amministrazione dei beni dell'altro coniuge; all'art. 218 («*Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario*»); alle speciali norme circa la proprietà dei beni (art. 219 co. 2 c.c.: «*I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi*»).

La possibilità che soggetti non coniugati, né civilmente uniti, possano (attraverso il necessario strumento del contratto di convivenza) adottare *un regime patrimoniale comunitario* costituisce una novità legislativa di grandissimo interesse per l'operatore del diritto, e soprattutto per il notaio.

Si osservi che i soggetti di cui si tratta, «conviventi di fatto» ex lege 76/2016, per definizione legislativa sono persone celibi/nubili. Se fossero vincolati ab initio da un matrimonio o unione civile, ciò renderebbe inconfigurabile la convivenza ai sensi della legge in commento (co. 36); se un simile vincolo sopravvenisse, ciò comporterebbe automaticamente e per espresso disposto di legge (co. 59) la risoluzione immediata del contratto di convivenza (ma io direi, rectius, della convivenza tout court).

Dunque *i conviventi sono soggetti di stato civile libero;* possono contrarre matrimonio o unione civile in qualsiasi momento, anche con terzi, senza che la preesistente convivenza costituisca *impedimentum;* l'impedimento, piuttosto, sussiste al contrario: chi è coniugato o civilmente unito non può porre in essere una «convivenza di fatto» (s'intende, una «convivenza di fatto» ai sensi della legge in commento; o, come potremmo dire, una «convivenza Cirinnà»).

Dal 5 giugno 2016, data dell'entrata in vigore della legge «Cirinnà», anche soggetti celibi, o nubili, possono trovarsi in regime di comunione legale dei beni. Per la prima volta nella storia del nostro ordinamento, anche soggetti perfettamente di stato libero a tutti gli effetti possono adottare con il partner il regime patrimoniale della famiglia consistente nella comunione dei beni secondo lo schema legale, con tutto quello che ciò può comportare per i terzi: sia in termini di regime degli acquisti, sia in termine di regime dei rapporti obbligatori instaurati. (4)



Sorge per la prima volta, nel redigere gli atti, l'esigenza di identificare il regime patrimoniale della (potenziale) famiglia nei confronti di tutti, e non soltanto verso chi sia sposato (o civilmente unito): il fatto di essere di stato libero non è più un elemento significativo.

Diventa necessario sapersi destreggiare all'interno di un sistema pubblicitario particolare e peculiare, disciplinato dalla legge medesima «ai fini dell'opponibilità ai terzi» (co. 52) in modo non sempre chiaro. Per capire le difficoltà poste all'operatore, basti dire che uno dei più noti giusfamiliaristi italiani ritiene che la disciplina pubblicitaria in questione «non può certo ritenersi idonea»; e ne conclude che «il terzo non si troverà mai e poi mai in condizione di sapere se il bene rispetto al quale intende porsi quale avente causa o creditore agente in executivis sia di proprietà esclusiva del suo dante causa/debitore, ovvero in contitolarità con il (la) convivente». (5)

Ci permettiamo di non essere d'accordo con questa visione negativa della legge 76/2016, accusata di essere sostanzialmente eversiva del sistema di sicurezza del mercato. Sorge tuttavia evidente la necessità di richiamarsi a quella che altrove ho definito «*lettura armonizzante*» <sup>(6)</sup>, basata sulle *regole dell'ordinamento giusprivatistico;* regole che la legge in questione di certo non ha voluto stravolgere. In questo modo, come si vedrà, è possibile fondare scelte *interpretative* e *pratiche* in grado di dare sicurezze alla Società, al mercato, a coloro che al Notaio si rivolgono.

#### 2. La convivenza «Cirinnà» e le altre convivenze.

«<u>Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67</u> si intendono per "conviventi di fatto" due persone <u>maggiorenni</u> <u>unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale</u>, <u>non vincolate da rapporti di parentela</u>, <u>affinità o adozione</u>, <u>da matrimonio o da un'unione civile</u>» (co. 36).

La semplice lettura del testo normativo rende chiaro all'interprete che la legge «Cirinnà» non delinea l'intero fenomeno delle convivenze *more uxorio* perché è limitata negli scopi («*ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67*») e molto selettiva nei requisiti di ammissione alla nuova disciplina (*persone maggiorenni; unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile).* 

Non si abbraccia l'intero fenomeno delle convivenze *more uxorio*, ma se ne considerano solo alcune, e solo «*ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67*».

Si è già detto che la legge esclude espressamente dal novero delle convivenze formalizzabili ai sensi della legge medesima quelle tra persone vincolate da un precedente matrimonio o unione civile. Le persone che abbiano in corso un matrimonio, anche se *separate*, non possono dar vita ad un rapporto di convivenza ai sensi della legge 76/2016. È finora rimasta isolata l'idea, pur autorevolmente sostenuta, che la disposizione vada letta nel senso che i conviventi debbano essere «*non vincolate tra loro da matrimonio o unione civile*», per cui non osterebbe un siffatto rapporto con i terzi. <sup>(7)</sup>



Sono ancora escluse le persone «vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione». La legge non specifica il grado della parentela o dell'affinità, con il risultato di escludere coloro, come per es. i cugini, che pure potrebbero contrarre matrimonio. E' stato autorevolmente affermato, in senso contrario, che «in assenza di ulteriori indicazioni sembra preferibile fare riferimento a linee e gradi previsti per il matrimonio e per le unioni civili, non essendo ragionevole prefigurare limiti più rigidi per i conviventi di fatto» (8); ma la proposta, effettuata a titolo di «teleologische Reduktion», (9) vede contrari molti interpreti, per i quali la parentela costituisce un impedimento fino al sesto grado. (10) Resta il fatto che, in ogni caso, soggetti con vincoli parentali o di affinità che pur potrebbero contrarre matrimonio previa dispensa (art. 87 c.c.), non possono in nessun caso contrarre una convivenza ai sensi della legge «Cirinnà», che tali dispense non prevede affatto.

Insomma, è fuor di dubbio che i requisiti necessari per registrare una convivenza siano sul punto molto più restrittivi di quelli necessari per contrarre un matrimonio/unione civile.

La legge ancora esclude espressamente i minori (richiedendo «...due persone maggiorenni»), sebbene gli ultrasedicenni, con la previa autorizzazione del Tribunale, possano sposarsi. Anche su questo aspetto la legge Cirinnà è più selettiva del codice civile.

Ancora, secondo l'orientamento di illustri studiosi dei problemi dell'anagrafe, la convivenza registrata di cui alla legge 76/2016 postula la *coabitazione come requisito indispensabile*, differenziandosi anche in questo dalla comune convivenza *more uxorio*, che tale requisito non richiede. <sup>(11)</sup> La convivenza registrata è infatti un sottoinsieme della famiglia anagrafica di cui all'art. 4 d.P.R. 223/1989 (che a sua volta condivide alcuni elementi con la convivenza anagrafica di cui all'art. 5 dello stesso d.P.R). La «coabitazione» è l'elemento comune a tutte le fattispecie anzidette.

La convivenza «Cirinnà» richiede quindi la coabitazione («si ritiene ... che la stabile convivenza sia un elemento imprescindibile» (12) come la famiglia anagrafica di cui all'art. 4 del Regolamento dell'Anagrafe (espressamente richiamato dal co. 37, art. 1, della legge 76/2016); si differenzia tuttavia da quest'ultima perché esige, in più, «legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», cioè «una sorta di fusione e condivisione, anche e soprattutto di matura sentimentale e affettiva». (13)

A tutti questi requisiti di estrema selettività se ne aggiunge un altro, forse ancora più macroscopico, e cioè la dichiarazione anagrafica di cui al co. 37. Prescindendo completamente in questa sede dalla natura «costitutiva» o meno della dichiarazione anagrafica, problema assai dibattuto e controverso, resta il fatto che una dichiarazione anagrafica *ad hoc* è prevista ed è *possibile* (se anche non fosse un elemento *necessario a configurare la fattispecie*) soltanto per la «convivenza Cirinnà».

È stato sin dal primo momento osservato che la legge in commento introduce una convivenza denominata come «di fatto» (commi 36 e 38), ma in realtà ormai di diritto, individuandola «sul piano della giuridicità formalizzata». (14)



Quale esempio di «eterogenesi dei fini», con la nuova legge «si intendeva fornire delle garanzie ai conviventi di fatto, finendo per porre in essere una convivenza registrata; ... le convivenze di fatto ... in realtà sono di diritto». (15) È stato anche affermato che nel sistema della legge 76/2016 «l'unione dei conviventi è coppia "di diritto" e non più di fatto» e in concreto «la convivenza abbisogna di un minimo di elementi formali per essere considerata tale». (16)

Viceversa, secondo un diverso orientamento, la dichiarazione anagrafica sarebbe un «semplice mezzo di prova» (17), non già un elemento costitutivo.

L'argomento sarà esaminato *infra*, § 5. Quel che preme sottolineare in questa sede, è che in ogni caso resta ferma e ovvia la libertà dei conviventi di *non registrarsi*; di mantenere il loro rapporto su un piano di *puro fatto*, senza essere obbligati a «denunciarsi» come conviventi. L'intervento normativo non cancella affatto *«la libertà dei consociati di creare una forma di convivenza sottratta alla regolamentazione del legislatore».* <sup>(18)</sup> E a mio avviso la legge non potrebbe cancellare questa libertà, che riguarda la sfera puramente affettiva, relazionale e sessuale.

In conclusione, la legge apre la possibilità di instaurare una convivenza *formalizzata* solo ad alcuni soggetti. Agli altri, volenti o nolenti, non rimane che la convivenza «*more uxorio*» di tipo tradizionale. Ma anche a coloro che abbiano i requisiti di legge per «registrarsi» come conviventi resta l'ovvia libertà di rimanere al di fuori di qualunque formalizzazione giuridica, e continuare a godere della disciplina, anche di tutela, che la giurisprudenza e la pratica hanno individuato per le semplici convivenze «*more uxorio*». Resta semmai da chiarire se la mancata registrazione *precluda del tutto* l'applicazione della disciplina della nuova legge (questione la cui soluzione dipende dall'individuarsi nella registrazione stessa un elemento «costitutivo» o di mera prova) <sup>(19)</sup>.

La convivenza «dichiarata» o «registrata» di cui alla legge 76/2016 non esaurisce il novero delle convivenze. Avremo dunque le convivenze «dichiarate» e quelle «non dichiarate» e, in ogni caso, le convivenze che potremmo definire «Convivenze Cirinnà», dichiarabili e dichiarate ai sensi del comma 37, sono e rimarranno solo un possibile tipo di convivenza.

## 3. La legge n. 76/2016 e le interpretazioni contra rationem legis.

Le convivenze *more uxorio*, in Italia, sono tutelate in virtù di una disciplina legale e di un'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale *formatasi molto prima della nuova legge*.

Indipendentemente dalla legge 76 del 2016, la convivenza *more uxorio* è stata contemplata, tutelata, disciplinata a diversi fini.

Ad essa la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto la qualità di formazione sociale <sup>(20)</sup> riguardandola «come fonte di doveri morali e sociali di ciascun convivente nei confronti dell'altro. Con l'effetto, tra l'altro: a) di escludere il diritto del convivente more uxorio di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso della convivenza; <sup>(21)</sup>; b) di riconoscere il diritto del convivente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la morte del compagno o



della compagna provocata da un terzo; <sup>(22)</sup> c) di dare rilevanza alla convivenza intrapresa dal coniuge separato o divorziato ai fini dell'assegno di mantenimento o di quello di divorzio; <sup>(23)</sup> d) di qualificare in termini di detenzione qualificata la situazione giuridica soggettiva sussistente tra il convivente e il bene immobile abitato con il partner esclusivo proprietario.» <sup>(24)</sup>

La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 404, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente *more uxorio*; e nella parte in cui non ne prevede la successione nel caso in cui cessi la convivenza con il conduttore, quando vi sia prole naturale.

Quanto alla norma positiva, ben prima della legge 76/2016 numerosi provvedimenti legislativi hanno espressamente previsto e tutelato la figura del convivente *more uxorio,* a diversi fini.

La legge 151/1975 nell'art. 317 bis (*prima facie*), ha introdotto la regola secondo cui, se un figlio naturale è stato riconosciuto da entrambi i genitori, «l'esercizio della potestà spetta ad entrambi *qualora siano conviventi*». Disposizione, questa, che è stata identificata come «*il sigillo ufficiale della famiglia non fondata sul matrimonio*». <sup>(25)</sup>

Per fare altri esempi, la figura del convivente di fatto è prevista nell'art. 30 della L. 354/1975 relativa all'ordinamento penitenziario, nell'art. 408 c.c., nella L. 20/10/1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), nella L. 23/02/1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), nella L. 01/04/1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), nel D.L. 25/06/2008, n. 112, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), nella L. 07/07/2010, n. 106 (Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio), nel D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in materia di pubblica sicurezza.

Ancora, il convivente more uxorio è previsto e considerato *familiare* (ma per escluderlo dalla tutela riservata ai *terzi*) dal D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

Nella legge non compare alcuna esplicitazione del concetto di convivenza *more uxorio*, ma la Cassazione nel 2005 ha colmato la lacuna con la seguente definizione: «*stabile comunanza di vita e di affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale, caratterizzata da serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, assimilabile al matrimonio». <sup>(26)</sup>* 

Non c'è dubbio, insomma, che la convivenza di fatto abbia avuto un suo riconoscimento e una sua disciplina *prima e a prescindere* dalla legge 76/2016, che su tale sistema si è semplicemente innestata.

È semmai da osservare, com'è stato fatto da una dottrina pur risalente nel tempo, che con i provvedimenti normativi considerati, di regola, «la legge non mira a disciplinare tanto la relazione



di convivenza, quanto piuttosto a disciplinare questo o quell'aspetto occasionalmente, accidentalmente, marginalmente connesso alla relazione di convivenza». (27) In altre parole, nella legislazione ante 2016, «...mai, comunque, ... la considerazione dell'ordinamento investe direttamente il rapporto tra l'uomo e la donna che vivono insieme come marito e moglie: di quel rapporto, cioè, il sistema giuridico per così dire prende atto». (28)

Questo *corpus* di norme e per lo più di tutele, basato su provvedimenti normativi, giurisprudenza consolidata, elaborazioni dottrinali, è un vero e proprio *diritto generale* delle convivenze. Se trascurassimo il fatto che, come detto nel § prec., la «convivenza Cirinnà» è solo *uno dei possibili tipi di convivenza*, e la scambiassimo per *l'unico tipo di convivenza possibile e giuridicamente rilevante*, finiremmo per privare di tutela da un giorno all'altro *tutte le altre convivenze*; cioè tutte quelle che, per impossibilità (insussistenza dei requisiti) o semplice volontà dei conviventi (mancata registrazione), non rientrino nella legge 76/2016 ovvero, comunque, scontino delle carenze (anche solo sul piano formale) rispetto allo schema legislativo. Se così interpretassimo, dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della legge in commento) tutte le convivenze diverse da quelle «Cirinnà» ritornerebbero all'anno 1804, cioè nella condizione espressa nella relazione al *Code Napoleon:* «*Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d'eux*». <sup>(29)</sup>

Ai sensi dell'art. 12 delle disp. att. c.c., che richiama *l'intenzione del legislatore* come fondamentale criterio ermeneutico, sono senza dubbio da respingere tutte quelle interpretazioni che porterebbero ad attribuire alla legge in questione una valenza di *restrizione, o privazione di tutele*, per chi abbia instaurato un rapporto di convivenza *more uxorio* non registrato.

Alligna in molti commentatori l'idea (contra rationem legis) che la famiglia di fatto di chi non si sia registrato all'anagrafe come convivente abbia perso, da un giorno all'altro, qualsiasi rilevanza giuridica:

«Sullo sfondo, del tutto in ombra, sono rimaste altre tipologie di coppie... che la nuova legge probabilmente condanna all'irrilevanza, perché non soddisfano i requisiti per accedere alla meritevolezza di tutela»; (30)

«La convivenza richiede per essere produttiva di effetti rispetto ai terzi la prova costituita dalla dichiarazione anagrafica»; <sup>(31)</sup>

«...Vengono regolamentate le convivenze di fatto, ... con una situazione che, per essere giuridicamente rilevante, deve risultare da apposita dichiarazione anagrafica (art. 1 comma 37).» (32)

Commentando il co. 38 (*I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario*), che si ricollega ai diritti riconosciuti ai conviventi di fatto dall'art. 30 della L. 354 del 1975, un autore attento alle conseguenze interpretative afferma senza mezzi termini che «*bisognerebbe chiarire* – *ma questo accade in ogni altro caso* – *se la disposizione sia migliorativa o peggiorativa perché, limitandola alla convivenza anagrafica, gli altri* 



conviventi restano nel limbo ... Da un canto, si estendono i diritti dei conviventi, dall'altro potrebbero restringersi in quanto non qualsiasi convivente è menzionato in questa disciplina, bensì soltanto il convivente avente determinati requisiti qui previsti.» <sup>(33)</sup>

Il dubbio che la legge «Cirinnà» abbia tolto rilevanza a tutte le convivenze non registrate, appena riferito, diventa invece certezza nelle pagine di un altro noto autore, con conseguenze interpretative che lasciano davvero perplessi: per es. la legge impedirebbe, ai minori ed agli incapaci tutti, di instaurare una convivenza (quale che sia); impedirebbe sic et simpliciter di avere una famiglia di fatto a chi non è perfettamente sui iuris. La capacità di intendere e di volere sarebbe «un presupposto implicito ... La possibilità di formare una convivenza di fatto è, allora, certamente preclusa alla persona interdetta per infermità di mente la quale, com'è noto, nemmeno può contrarre matrimonio... un limite alla facoltà di concludere una convivenza di fatto non è difficile da immaginare in sede di amministrazione di sostegno»; (34) «...escludendo in modo radicale la convivenza in caso di minori, essa [la legge] causa un vulnus agli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale impedendo alla famiglia di essere riconosciuta come tale...». (35)

L'interpretazione della legge 76/2016 come legge *preclusiva di tutele* è all'opposto *dell'intenzione del legislatore*, quindi contro i canoni ermeneutici di cui all'art. 12 disp. prel. c.c.). Le conseguenze sul piano applicativo finiscono per sottrarre rilevanza giuridica a molti conviventi di fatto: a tutti coloro cioè che non possono o non vogliono registrarsi come tali. Se la legge in esame fosse *norma generale* sulle convivenze (*è convivenza di fatto solo quella che la legge 76/2016 definisce come tale*), espungerebbe in modo forzato dal mondo dei fenomeni giuridici molte realtà che fino a quel momento vi rientravano a pieno titolo. <sup>(36)</sup>

Le interpretazioni *contra rationem legis* possono essere respinte ove si tenga presente che il *corpus* normativo di cui si è parlato all'inizio del paragrafo è un *diritto generale* delle convivenze, preesistente, che la legge Cirinnà di certo non ha voluto abrogare, nemmeno parzialmente.

In merito a detto *corpus* normativo preesistente, un autore già citato, avvertendo il dubbio che la legge 76/2016 possa peggiorare la condizione delle preesistenti convivenze «*non-Cirinnà*», lascia in sospeso una domanda: «*Se questa disciplina era operativa quando ancora non vi era una figura giuridica specifica di convivente definita dalla legge in commento, come si concilia la figura precedente con quella ora definita dalla l. 76/2016?» (37)* 

Qui di seguito si intende dare una risposta.

#### 4. La legge n. 76/2016 come lex specialis.

«L'attributo della "specialità" deriva da un giudizio di comparazione tra due norme. Isolatamente considerata, nessuna norma può dirsi speciale (38) ... La relazione di diritto generale e diritto speciale nasce dal raffronto tra due norme giuridiche, che hanno l'elemento di fatto in comune, in quanto la norma più ampia comprende nel suo contenuto l'elemento di fatto della meno ampia, e questa vi aggiunge soltanto un momento proprio. La disciplina dettata dalla legge



speciale sarà così fondamentalmente identica a quella della legge generale, ma con una aggiunta o uno svolgimento corrispondenti all'individualità del fatto.» <sup>(39)</sup>

Il rapporto tra norma generale e norma speciale è caratterizzato da un elemento comune cui la norma speciale aggiunge una *differenza*, tanto nella fattispecie che negli effetti:

«Secondo gli schemi ipotetici del nostro linguaggio, una norma si riduce a "se A, allora B" e l'altra a "se A+a, allora B+b". La differenza specifica è data da un elemento dell'ipotesi di fatto ("a") e da un elemento degli effetti ("b").» (40)

La legge 76/2016 prevede lo stesso fenomeno che è oggetto delle norme generali (convivenza di fatto), vi aggiunge alcuni elementi nella fattispecie (presenza di determinati caratteri specifici: libertà di stato, maggior età, ecc.) e ne disciplina gli effetti ulteriori svolgendoli nel senso della tutela e della rilevanza verso i terzi.

Tanto le norme speciali che quelle eccezionali *derogano* alla disciplina di una norma generale, sottraendo ad essa casi che altrimenti vi rientrerebbero; ma le prime ne costituiscono uno svolgimento, nel segno della continuità di disciplina; le altre invece interrompono e spezzano questa continuità.

La legge Cirinnà (essendo *lex specialis*) non abroga le norme generali, non le cancella: semplicemente, aggiunge ad esse una fattispecie particolare, una convivenza specifica (A+a) cui riconnette effetti ulteriori (B+b) nella stessa direzione del sistema precedente.

Le convivenze *non-Cirinnà* (se mi si passa l'espressione) continueranno ad esistere come fattispecie giuridicamente rilevanti e ad essere disciplinate come lo erano prima dell'entrata in vigore della legge. Ad esse la legge 76/2016 ha affiancato una convivenza *speciale*, con effetti speciali.

Una conferma importante del carattere di specialità delle norme in esame è dato proprio dall'argomento che qui più interessa, e cioè il contratto di convivenza.

Ai sensi del co. 57, «Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile... se concluso: ... b) in violazione del comma 36».

Se interpretassimo questa disposizione senza aver riguardo al suo carattere di *norma speciale,* arriveremmo a questa conclusione: la legge 76/2016 ha *proibito* addirittura, fulminandoli di nullità, tutti i contratti di convivenza per coloro che non abbiano i requisiti di cui al co. 36 (e dunque: per tutti i soggetti che siano coniugati, minorenni, parenti, affini, ecc.). *Là dove il contratto di convivenza era possibile, oggi – per effetto della legge Cirinnà - non sarebbe più consentito.* 

Ricostruendo la disciplina in esame più correttamente come *norma speciale*, risulta evidente che a fianco del contratto di convivenza di cui alla legge 76/2016 esiste, e continua ad esistere, un contratto di convivenza di *diritto comune*, basato sulla norma generale di cui all'art. 1322 c.c., cioè sulla libertà dei privati di stipulare contratti atipici, purché meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.



La differenza tra i due contratti è evidente. La figura generale di contratto di convivenza è soggetta al comune limite di efficacia di cui all'art. 1372 c.c., per cui esplica i suoi effetti solo tra le parti e non può avere effetti verso i terzi se non nei limiti e casi previsti dalla legge. Il contratto di convivenza di diritto speciale, invece, è soggetto ad una forma di pubblicità «ai fini dell'opponibilità ai terzi» (co. 52) che ne assicura la rilevanza per la generalità dei consociati. Il contratto di cui alla legge 76/2016 supera il limite della privaty of contract, in relazione ai contenuti individuati dal co. 53 [Il contratto può contenere: a)...; b)... c)...]. Peraltro, com'è stato osservato, «attesa l'assoluta povertà dei contenuti individuati dalla riforma ... l'unico punto in relazione al quale siffatta opponibilità potrebbe avere un qualche rilievo sarebbe quello del regime di comunione legale». (41)

La nullità di cui al co. 37 colpisce dunque non tutti i contratti di convivenza privi dei connotati stabiliti dalla nuova legge, bensì solo quei contratti che, abusivamente introdotti nel sistema della legge in esame, abbiano voluto superare il limite dell'art. 1372 c.c. (il contratto ha forza di legge [solo] tra le parti) e pretendere di statuire un regime comunitario degli acquisti, con carattere di opponibilità ai terzi, in spregio alla carenza dei requisiti legali aventi carattere di specialità.

La nullità del contratto ex co. 57 travolgerà la pubblicità presso l'anagrafe, e conseguentemente alle pattuizioni in questione sarà negata qualunque opponibilità ai terzi. Tuttavia, per il principio di conversione del negozio nullo, il contratto invalido *ai sensi della legge speciale*, avendone i requisiti di sostanza e di forma, potrà convertirsi in un valido contratto *di diritto comune*, ed avere efficacia *tra le parti*.

Anche gli eventuali contenuti eccedenti le previsioni di cui al co. 53 non sono per ciò stesso nulli; sono al contrario semplicemente da ricollegare al generale principio dell'autonomia contrattuale. Essi saranno quindi validi tra le parti se dotati dei normali requisiti a ciò necessari, ma resteranno assoggettati ai canoni di efficacia di cui all'art. 1372 c.c. (e quindi senza la possibilità di accedere all'opponibilità ai terzi tramite la pubblicità di cui al co. 52).

## 5. La dichiarazione anagrafica di cui all'art. 1, co. 37, legge 76/2016.

È da esaminare alla luce di quanto detto finora un problema assai dibattuto, di grande valore pratico ai fini della sicurezza del mercato, e cioè il valore da riconoscere alla dichiarazione anagrafica prevista dal co. 37: «Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

Secondo alcuni «la dichiarazione anagrafica ... è richiesta ad probationem della convivenza, e non già come elemento costitutivo» <sup>(42)</sup> perché «con la qualificazione "di fatto" la legge ha inteso alludere al rilievo della convivenza senza bisogno di qualunque atto formale che segni l'inizio del



rapporto» (43)

Secondo altri «la convivenza di fatto esiste comunque, ove si ravvisi la fattispecie descritta nel primo comma, e le indicazioni anagrafiche hanno solo lo scopo, esplicitamente precisato, di identificare la data di inizio della convivenza, per i fini per i quali ciò sia rilevante». (44) Ancora più radicalmente taluni negano alla dichiarazione anagrafica qualunque particolare rilevanza: «ai conviventi di fatto ... sono riconosciute, per il fatto stesso della convivenza, posizioni giuridiche soggettive riconducibili alle previsioni contenute nell'art. 1, ... l. n. 76/16» perché «il rapporto [è] fondato sul fatto della convivenza». (45)

In modo particolare sono stati sottolineati «i possibili rischi legati alla tesi ... che costruisce la dichiarazione anagrafica ... come elemento costituivo della fattispecie complessa della convivenza» non tanto per «l'ipotesi in cui cessi la coabitazione o vengano meno i legami affettivi, e non sia registrato il mutamento della famiglia anagrafica», quanto per «l'ipotesi inversa: nella quale coabitazione e legami affettivo esistenziali restano intatti, ma viene meno unicamente la registrazione anagrafica (per esempio, per il trasferimento della residenza di uno dei soggetti)». (46)

Esprimono un punto di vista opposto coloro che attribuiscono alla dichiarazione anagrafica un vero e proprio valore costitutivo. (47)

La legge 76/2016 non disciplina la convivenza *tout court*, ma un *determinato tipo* di convivenza, ponendosi come norma speciale rispetto alle norme generali che, prima di essa, hanno disciplinato la fattispecie.

Da qui due possibili soluzioni.

Si potrebbe dire che la specialità della fattispecie si fermi alla sussistenza dei requisiti sostanziali, positivi (*legami affettivi di coppia, coabitazione*, ecc.) e negativi (*non parentela, non affinità*, ecc.).

Viceversa, la registrazione anagrafica può esser vista come parte integrante della *fattispecie speciale*, cioè della configurazione dell'elemento di fatto (*tipo di convivenza*) cui la legge si applica.

Nel linguaggio della dottrina («se A+a, allora B+b») la registrazione anagrafica sarebbe, allora (insieme ai requisiti sostanziali), quella "a" della fattispecie (elemento di specialità), cui viene ricollegata la "b" negli effetti. Tecnicamente, diremmo che la registrazione anagrafica ricadrebbe nella comprensione della norma speciale: «Usando termini dell'antica logica, possiamo indicare con comprensione l'insieme delle note di ciascuna norma e con estensione l'insieme dei soggetti cui ciascuna delle norme si conviene. Quando la comprensione si arricchisce di una nota ulteriore (la nota "a" nella fattispecie, a cui corrisponde la nota "b" nell'effetto), allora si riduce l'estensione; viceversa, ad un'estensione maggiore fa riscontro una norma con un numero minore di note. Così, la norma generale ha una comprensione minore ed un'estensione maggiore; la norma speciale, una comprensione maggiore ed un'estensione minore». (48)

Di certo, la registrazione anagrafica non è assolutamente un elemento costitutivo della fattispecie *generale* della convivenza di fatto: solo confondendo la legge 76/2016 con una norma



generale sulle convivenze si potrebbe cadere in un così macroscopico errore.

La convivenza di *diritto comune* continuerà ad esistere per il *fatto* della convivenza, con le caratteristiche individuate fino ad oggi dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e con la relativa disciplina («se A, allora B»). Infatti la norma speciale (l. 76/2016), pur successiva, non abroga quella generale.

Rispetto alla convivenza di diritto comune, quella «Cirinnà» richiede sicuramente un *quid pluris*, tra cui senz'altro i determinati requisiti sostanziali; su questo non può esserci alcun dubbio. La dichiarazione all'anagrafe di cui al co. 37 potrebbe essere inquadrata come ulteriore elemento *costitutivo* di quella convivenza *particolare* contemplata dalla norma speciale; sarebbe anch'essa l'elemento *di specialità*, cioè quell'elemento *in più* nel fatto («*comprensione*»), cui la norma speciale ricollega effetti ulteriori. In questo caso, senza la dichiarazione anagrafica la convivenza sarebbe di diritto comune, non «Cirinnà». In caso contrario, dovremmo pensare a due possibili convivenze «Cirinnà»: quelle *registrate* e quelle *non registrate*. La dichiarazione ex co. 37, ove rientrasse nella *comprensione* della norma speciale, avrebbe un chiaro carattere costitutivo: non già, ripeto, della convivenza in sé (che esisterà a prescindere da essa), bensì di essa come *convivenza ex lege 76/2016*. (49)

In merito al valore costitutivo della dichiarazione ex co. 37, gli studiosi del sistema anagrafico argomentano in senso favorevole: «il legislatore, se non avesse voluto conferire alla registrazione anagrafica della convivenza di fatto valore costitutivo, non si sarebbe preoccupato di richiamare la tematica degli accertamenti (infatti, il co. 37 non si presta ad equivoci...). Non solo: il richiamo esplicito all'art. 4 del regolamento anagrafico blinda, per così dire, la configurazione della convivenza di fatto alla registrazione anagrafica dei conviventi di fatto nello stesso foglio di famiglia, limite che nei fatti non esiste per i conviventi more uxorio, che possono essere e considerarsi tali anche se anagraficamente non coabitanti/conviventi.» (50) La dichiarazione è basata su «l'elemento soggettivo rappresentato dalla volontà di costituire una convivenza di fatto da parte di due persone maggiorenni» e «oggetto della dichiarazione è la costituzione di una convivenza di fatto». (51)

Di certo, gli effetti ulteriori portati dalla legge in esame sono in molti casi effetti verso *terzi*, lì dove appunto si rende più evidente la necessità che le risultanze anagrafiche costituiscano un punto fermo, una pubblicità in grado di dare elementi certi. Così, per es., nei commi 38 (ove si interagisce con l'amministrazione penitenziaria), 39-40-41 (dove si interagisce con strutture ospedaliere o di assistenza), 42-43 (con terzi eredi o legatari dell'abitazione), 44 (con il terzo proprietario locatore), 45 (con Enti che provvedano all'assegnazione di alloggi ERP).

Nell'ambito che più interessa in questa sede, i commi 50 ss. disciplinano un contratto di convivenza la cui *specialità negli effetti* consiste essenzialmente nel poter costituire per la coppia un regime di comunione legale opponibile ai terzi. La necessità di una previa risultanza anagrafica è ancora più macroscopica e, come si vedrà subito appresso, imprescindibile anche per ragioni di



pratica realizzazione della conoscibilità legale (pubblicità).

Dunque, lasciando impregiudicato il quesito circa il fatto che la dichiarazione ex co. 37 sia un elemento costitutivo della fattispecie «convivenza Cirinnà», essa è comunque un elemento *necessario* al fine di stipulare un contratto di convivenza che possa essere oggetto della pubblicità di cui ai commi 50 ss. ed ottenere così l'opponibilità ai terzi. (52)

A queste considerazioni ne va aggiunta un'altra di natura pratica. In concreto, la pubblicità disposta dalla legge speciale per la figura (speciale) di contratto di convivenza (e quindi, la possibile comunione dei beni tra persone di stato libero), è necessariamente ancorata alla previa registrazione in anagrafe della convivenza stessa, ai sensi del co. 37. Ove questa registrazione non vi fosse, i meccanismi intrinseci al Regolamento dell'Anagrafe della popolazione residente (d.P.R. 223/1989) non consentirebbero la pubblicità del contratto di convivenza. Su ciò si veda oltre.

## 6. I requisiti per l'adozione del regime di comunione dei beni opponibile ai terzi.

Dalle riflessioni finora svolte derivano alcune conclusioni.

Le persone di stato libero che intendano accedere alla comunione legale dei beni quale regime patrimoniale della propria famiglia di fatto, e renderlo opponibile ai terzi, devono avere i seguenti requisiti e porre in essere i seguenti comportamenti:

- a) avere i requisiti di cui al co. 36;
- b) esser parti di una convivenza tra loro previamente registrata in anagrafe ai sensi del co. 37 della legge in esame; <sup>(53)</sup>
- c) aver stipulato un contratto di convivenza di diritto speciale, cioè con i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge 76/2016 (non basterebbe un contratto di convivenza «atipico», di diritto comune);
- d) aver espressamente previsto, in tale contratto, l'adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni (che per i conviventi è un regime opzionale: perciò, in assenza di questa specifica previsione, rimarrebbe il *non-regime* degli acquisti separati; v. § 1);
- e) aver realizzato la pubblicità di cui al co. 52, che prevede l'iscrizione in anagrafe;
- f) averla realizzata in modo idoneo a realizzare la scienza legale che costituisce l'essenza stessa del fenomeno pubblicitario.

In assenza anche di uno solo di questi elementi il regime di comunione legale non potrà instaurarsi, ovvero potrà instaurarsi solo nei termini di rapporto puramente interno alla coppia, fonte di obbligazioni reciproche (anche di ritrasferimento), <sup>(54)</sup> ma senza l'opponibilità ai terzi.

Questa conclusioni portano ad un'ampia garanzia per il mercato e per gli operatori, perché consistono in due adempimenti pubblicitari (a, d) e in due previsioni formali nell'ambito del contratto di convivenza (b, c). Il requisito b, che prevede il necessario intervento di un professionista abilitato in funzione di controllo, è anche un requisito rivolto alla sicurezza sostanziale. (55)



## 7. Il regime di comunione eleggibile attraverso il contratto di convivenza «Cirinnà»

Il livello di sicurezza del mercato raggiungibile attraverso i requisiti di cui al § prec. non è disgiunto dalle considerazioni che seguono.

È assai dibattuto se i conviventi «Cirinnà», stipulando un contratto di convivenza ex co. 50, possano stabilire anche una comunione convenzionale. Invero la lettera della legge è chiarissima in senso negativo:

«Il contratto può contenere: ... c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile»,

vale a dire il solo *regime legale;* visto che il regime convenzionale è disciplinato in un'altra sezione del capo IV.

Tuttavia, argomentando dal fatto che il co. 54 prevede che «il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51», taluni hanno affermato che ai conviventi sia dato anche scegliere un regime di comunione convenzionale.

Così, insieme ad altri, anche un autore assai noto afferma che «il citato comma 54, attribuendo ai conviventi la possibilità di "modificare" il regime scelto nel contratto di convivenza, sembra sottintendere che vi possano essere anche opzioni di tipo diverso... E così l'eventuale comunione convenzionale...» (56)

La possibilità di scegliere un regime di comunione convenzionale è invece da escludersi, come del resto riconosciuto da gran parte della dottrina, <sup>(57)</sup> per una serie di ragioni, testuali e sistematiche.

Si è già detto del co. 53, che prevede solo la comunione legale. E' stato giustamente osservato che «Sarebbe irragionevole considerare che in sede di stipula del contratto si possa soltanto scegliere la comunione [legale] e che, in sede di modifica, si possa disporre altrimenti.» <sup>(58)</sup> Ne consegue che «la pur consentita modifica dell'originario regime di comunione legale ... può, al più, indirizzarsi verso un'ordinaria situazione di appartenenza individuale dei beni». <sup>(59)</sup>

Modificare il regime significa semplicemente sciogliere la comunione e ritornare al *non-regime*.

Sempre sul piano testuale, un'ulteriore evidente conferma della tesi dell'esclusività della comunione *legale* viene dal co. 60, in materia di risoluzione del contratto di convivenza e scioglimento della comunione: «Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, ... si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile».

Ancora una volta si richiamano le norme sulla comunione dei beni esclusivamente nella versione legale; e questa volta in sede di scioglimento, cioè a posteriori; a dimostrazione che il



legislatore non ha contemplato altro regime.

È stato anche giustamente osservato che la legge 76/2016 fornisce un argomento letterale *in negativo*, costituito dalla mancata previsione dei limiti alla comunione convenzionale di cui all'art. 210 c.c: «Se ai coniugi è consentito modificare "il regime della comunione legale" (ossia apportare modifiche nel contenuto del regime) ai conviventi è invece possibile solo modificare "il regime scelto" ossia passare dalla comunione legale a quella ordinaria e viceversa. Ecco perché non sono richiamati i limiti previsti dall'art. 210 c.c. che sarebbe bizzarro prevedere altrimenti per i coniugi e non anche per i conviventi. Non sono previsti per la convivenza, perché ai conviventi non è consentito stipulare comunioni convenzionali». <sup>(60)</sup>

Le considerazioni di carattere sistematico sono in grado di avallare queste conclusioni, e spiegarne le ragioni profonde.

La prima ragione è la conclamata «povertà», <sup>(61)</sup> o minimalismo, <sup>(62)</sup> del contratto di convivenza di diritto speciale: povertà/minimalismo formale, cui giustamente è collegata una limitatezza altrettanto evidente nel contenuto sostanziale.

Povertà/minimalismo formale, perché il contratto non ha bisogno dell'atto pubblico né dell'autentica notarile ex art. 2703 c.c. (63) Dunque il contratto non è necessariamente munito del controllo pubblicistico-ordinamentale che svolge il Notaio nell'interesse delle parti e dell'ordinamento, quale pubblico ufficiale, all'uopo qualificato, selezionato, controllato sistematicamente e specificamente dalla preposta Autorità Ispettiva pubblica. Tutte le convenzioni matrimoniali o patrimoniali (co. 13 legge Cirinnà), e le comunioni convenzionali in particolare, richiedono invece l'atto pubblico, quale vertice dei controlli preventivi di legittimità, affidati dalla legge istituzionalmente al Notaio.

La comunione convenzionale, peraltro, è una convenzione matrimoniale (o *patrimoniale*) particolarmente complessa e delicata, non potendo travalicare i limiti di cui all'art. 210 c.c. ed altri limiti ancora, da ricavare dal sistema (per es., il regime di responsabilità per le obbligazioni dei *partners* in regime di comunione). <sup>(64)</sup>

Sarebbe assurdo che la previsione dell'atto pubblico per i coniugi e le persone civilmente unite fosse affiancata da una forma diversa – assai meno controllata - per i conviventi, cioè proprio per quei rapporti potenzialmente meno stabili e più evanescenti per l'ordinamento ed i terzi.

Povertà/minimalismo sostanziale, perché il contenuto previsto dalla norma speciale si riduce a tre punti soltanto, peraltro non particolarmente significativi, tra i quali il solo che possa effettivamente rilevare per i terzi è appunto il terzo, relativo alla comunione legale.

Naturalmente non si nega affatto che il contratto di convivenza possa avere un contenuto più ampio. Ma il contenuto che esulasse dall'ambito del co. 53 rientrerebbe nei contenuti «atipici» del contratto di convivenza, uscirebbe dall'ambito della disciplina della *lex specialis* e ricadrebbe invece nell'ambito delle norme generali. Riposerebbe dunque sul giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. e sul principio di relatività del contratto ex art. 1372 c.c. Il contenuto atipico, insomma,



non sarebbe assoggettabile alla pubblicità prevista dalla norma speciale e non sarebbe opponibile ai terzi, se non nei limiti in cui ciò è possibile per qualsivoglia contratto. Così, le parti, con l'assistenza del Notaio, ben potrebbero dar luogo ad una comunione convenzionale e foggiare un regime patrimoniale che *imiti in qualche modo* quelli a disposizione delle coppie coniugate o civilmente unite; ma questa convenzione (atipica) creerebbe soltanto rapporti obbligatori tra le parti e non sarebbe di per sé opponibile ai terzi; potrebbero ancora prevedere – per atto pubblico – vincoli di destinazione su immobili ai sensi dell'art. 2645 ter, e questi, una volta trascritti dal Notaio rogante, essere efficaci anche verso i terzi; potrebbero costituire-modificare-estinguere diritti reali o personali di godimento, e così via. Insomma, al di là del co. 53 si apre il vasto campo dell'autonomia privata, con le norme relative e quindi con le più ampie possibilità che le convenzioni dei conviventi, grazie al controllo di legalità svolto dal Notaio, grazie al vaglio sul miglior assetto di interessi («dovere di consiglio»), ed alle consuete operazioni di carattere notarile, accedano alle pubblicità di legge; ma sempre e soltanto secondo le norme generali.

Per ritornare invece al contenuto proprio della lex specialis (co. 53 L. 76/2016), diremo che a questa limitatezza *nella forma*, cioè nei controlli, e conseguentemente *nei contenuti*, consegue e si addice una scelta secca tra il *non-regime* o (in via *opzionale*) il *format* legale della comunione, prefissato dall'ordinamento. La soluzione opposta sarebbe contraria al sistema, violerebbe il principio di uguaglianza e ragionevolezza, e soprattutto sarebbe pericolosa per la sicurezza delle situazioni giuridiche, il mercato, i terzi. <sup>(65)</sup>

Infine, last but not least, proprio il regime pubblicitario predisposto dal legislatore dimostra che la comunione convenzionale non rientra tra le possibilità di scelta affidate ai conviventi «Cirinnà».

La pubblicità presso l'Anagrafe (assai diversa dai registri dello Stato Civile) si realizza esclusivamente tramite il rilascio, alle parti o ai terzi, di certificazioni, in relazione ai fatti previsti dalla legge (residenza, stato di famiglia, ecc.). È vietato espressamente lasciar consultare ai terzi i documenti dell'ufficio (art. 37 d.P.R. 223/89: «è vietato alle persone estranee all'ufficio l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici»). La stessa legge 76/2016 prescrive (co. 55) che «Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo...» ecc. A differenza dello Stato Civile, l'Ufficio dell'Anagrafe non procede a rilascio di estratti autentici o copie autentiche integrali; né esegue annotazioni a margine degli atti.

Dunque, l'Ufficio può certificare la denunciata convivenza «di fatto» ex co. 37; può certificare l'eventuale dichiarazione relativa alla stipula di un contratto di convivenza ex co. 52; può (o almeno *potrebbe*) indicare con un *Si/No* l'adozione di un regime di comunione legale; ma non potrebbe in alcun modo segnalare i vari possibili contenuti di una comunione convenzionale. Per far questo, il certificato dovrebbe andare ben oltre una mera segnalazione di



presenza/assenza, riportando invece i contenuti del contratto, elaborati ed estrapolati dall'Ufficio; oppure un estratto (un florilegio, per dir così) della convenzione, sempre elaborato dall'ufficio; o la copia integrale. Ma tutto ciò all'Ufficio non è consentito, per espressa disposizione di legge.

Peraltro, alcuni dirigenti dei servizi di anagrafe sottolineano giustamente che «non compete all'ufficiale d'anagrafe alcuna verifica circa il contenuto del contratto, eventuali clausole e così via, nemmeno per verificare se il contratto o qualcuna delle eventuali clausole possano essere ritenuti nulli». (66)

L'esclusione qui affermata della possibilità di adottare una comunione convenzionale (per l'esattezza: di adottarla nell'alveo della *norma speciale*, cioè con opponibilità verso i terzi) (67) è decisiva al fine di assicurare la certezza nelle contrattazioni e la sicurezza del mercato. Le persone celibi/nubili che dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della legge 76/2016) in avanti scelgano il regime della comunione, avranno a disposizione solo il modello *legale*, senza possibilità di apportarvi variazioni; neanche, beninteso, per atto pubblico. (68) Per essere più esatti, le eventuali variazioni convenzionali alla comunione non cadrebbero sol per questo nell'invalidità e non violerebbero l'art. 28 L.N.: semplicemente, sarebbero pattuizioni di *diritto comune*, con efficacia obbligatoria tra le parti, al di fuori del sistema della normativa speciale, non suscettibili di pubblicità presso l'anagrafe e quindi di opponibilità ai terzi.

Ciò significa in primo luogo che gli acquisti *anteriori al 5 giugno 2016*, effettuati da persone di stato civile libero, non sono suscettibili di essere assoggettati retroattivamente al regime di comunione dei beni. Il Notaio dovrà preoccuparsi di verificare la presenza di un eventuale regime (legale) di comunione in capo alla persona celibe/nubile che ha davanti, ma solo con riguardo agli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della legge 76/2016. Per di più, l'eventuale regime comunitario, ai fini dell'opponibilità ai terzi, non potrà mai riguardare altri beni, che quelli acquistati successivamente alla realizzazione in anagrafe della pubblicità di legge.

## 8. La pubblicità della convivenza speciale e del contratto speciale di convivenza.

Conviene a questo punto concentrare l'attenzione su quali controlli e quali verifiche dovrà effettuare il Notaio cui spetti il riscontro sul regime patrimoniale di chiunque, essendo celibe o nubile, debba disporre di un bene acquistato a partire dal 5 giugno 2016; cosa chiederà all'Ufficio di Anagrafe, e come lo leggerà.

E' appena il caso di sottolineare che non soccorrerà in alcun modo un certificato di stato civile: il convivente di fatto, anche «Cirinnà», è di stato libero per definizione.

Viceversa, posto che i conviventi ex lege 76/2016 costituiscono, come detto sopra, un sottoinsieme della famiglia anagrafica, <sup>(69)</sup> occorrerà chiedere un *certificato di stato di famiglia*.

Una voce contraria a questa interpretazione viene proprio da studiosi dell'Anagrafe, secondo i quali «Non coincidendo l'istituto giuridico della convivenza di fatto con la famiglia anagrafica, la certificazione della convivenza non potrà essere costituita dal "classico" stato di famiglia» e



propongono piuttosto l'istituzione di un innovativo «*Certificato di convivenza di fatto, di contenuto specifico, che potrebbe essere del seguente tenore*: ...» <sup>(70)</sup>

Ma le istruzioni ministeriali e la prassi degli uffici non sono di questo avviso. Proprio perché sottoinsieme della famiglia di fatto, i conviventi «di-fatto-e-registrati-come-tali» saranno indicati con apposita voce nel certificato di stato di famiglia, come naturale sviluppo di quest'ultimo.

Così, nel sito ufficiale del Comune di Roma risulta espressamente indicato che il certificato di stato di famiglia è la sede istituzionale per far risultare non soltanto l'iscrizione presso l'Anagrafe di una convivenza «Cirinnà», ma anche l'eventuale iscrizione anagrafica di un contratto di convivenza: «sul certificato di stato di famiglia risulteranno, oltre alle generalità dei conviventi di fatto, anche gli estremi del contratto di convivenza (luogo e la data di stipula, nominativo del professionista incaricato, numero di protocollo e data di trasmissione della copia al comune)».

Com'è facile constatare, una simile certificazione è carente proprio sul punto che più interessa: vale a dire, l'eventuale adozione del regime di comunione (legale) dei beni.

L'A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale degli Uffici di Stato Civile e d'Anagrafe) ha proposto l'adozione di un modello di certificato in cui compaia l'annotazione relativa al regime patrimoniale (71). Si è osservato al riguardo che «è chiaro che si tratta di una vera e propria innovazione, che stravolge, o meglio va oltre, i tradizionali canoni della certificazione anagrafica. Mai prima d'ora il certificato anagrafico aveva riportato informazioni relative al regime patrimoniale...». (72) Tanto ciò è vero, che né le istruzioni ministeriali (73), né la prassi degli uffici, hanno preso la direzione suggerita.

Alle domande di chi scrive, la risposta scritta del Comune più grande d'Italia, <sup>(74)</sup> tramite il dirigente preposto, è stata la seguente: «Attualmente la scelta del regime della comunione dei beni nell'ambito del contratto di convivenza ai sensi dell'art. 1 co.53 lett. c della l.76/2016, non è menzionata in alcun certificato anagrafico» <sup>(75)</sup> e, ancora, «Basta rivolgersi al municipio di appartenenza e richiedere un semplice stato di famiglia, in esso sarà indicato l'esistenza del contratto di convivenza, ma non la scelta del regime di comunione. Al momento tale dicitura non è prevista». <sup>(76)</sup>

Ci si sente di auspicare un cambiamento di direzione da parte degli uffici dell'Anagrafe.

È stato anche autorevolmente suggerito <sup>(77)</sup> di realizzare la pubblicità che interessa in questa sede chiedendo agli uffici dell'anagrafe un certificato che attesti le risultanze della *scheda anagrafica* di una determinata persona. Questa scheda, infatti, riporta l'eventuale registrazione della convivenza ex. co. 37, l'eventuale iscrizione di un contratto di convivenza e così via. Resta tuttavia il dubbio che l'Amministrazione continui a rimanere insensibile alle esigenze qui prospettate e non indichi, nel certificato, alcun elemento in ordine alla presenza o meno della scelta della comunione legale.

Quanto si è venuto fin qui argomentando (la comunione può essere solo di tipo legale; la scelta di tale regime dev'essere espressamente indicata nel contratto in forma scritta) dimostra



che gli uffici possono (devono) realizzare l'obiettivo della norma facilmente: basta aggiungere, nel certificato dello stato di famiglia (o nel certificato relativo alla scheda anagrafica), ove del caso, una frase del tipo: «Il contratto anzidetto contiene la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile»; o simili.

La possibilità di instaurare il regime della comunione dei beni anche per i conviventi «Cirinnà», e con efficacia verso i terzi, è un aspetto importantissimo della riforma; aspetto che altrimenti rischia di rimanere frustrato.

Ancor più, e comunque, il semplice fatto che la legge preveda questa possibilità rende necessario che il mercato, la Società, i terzi, ottengano certezze al riguardo; cioè che arrivino alla doverosa conclusione che *Tizio/Tizia*, di stato libero, venditore/venditrice di un immobile acquistato post 5 giugno 2016, è/non è in regime di comunione dei beni con un eventuale partner.

Oggi questa certezza (alla luce delle considerazioni sin qui svolte) è pienamente realizzata solo *in negativo* lì dove, nello stato di famiglia, non compaia nessuna convivenza ex lege 76/2016 ovvero dove, essendovi la convivenza, non risulti nessun contratto di convivenza.

Ove però questa due iscrizioni anagrafiche *risultino*, un certificato che non vada oltre rischia di creare il vuoto e l'insicurezza. Sperando dunque che gli uffici trovino presto il modo di colmare la lacuna (cosa facilmente realizzabile e che, ripeto, si auspica fortemente), dobbiamo pur chiederci cosa accada nella situazione attuale; se e come il Notaio possa ugualmente, sulla base del sistema, raggiungere delle certezze.

### 9. Le conseguenze applicative.

Con riferimento all'ambito di cui ci occupiamo, l'Anagrafe («Registrazione») realizza un sistema di pubblicità legale: «Al centro di ogni organizzazione pubblicitaria è posto un soggetto, al quale è affidato il compito di provvedere all'attuazione della pubblicità e di garantire l'espletamento del pubblico servizio. Codesto soggetto va considerato come portatore diretto del pubblico interesse che presiede all'organizzazione pubblicitaria, ed è di solito un pubblico funzionario...[Egli] è tenuto a compiere gli atti rimessi alla sua iniziativa ... È tenuto ad attuare la pubblicità regolarmente, cioè in conformità alle disposizioni di legge. È tenuto a consentire, nei limiti degli orari di ufficio, che il pubblico attinga ai pubblici registri i dati di conoscenza che da essi risultano; nonché, nei casi e sotto le condizioni previsti dalla legge, a rilasciare copie, estratti o certificati.» (78)

Com'è stato osservato, «La pubblicità si definisce ed individua in rapporto agli effetti che di essa sono propri e che possono essere definiti facendosi ricorso alla formula "conoscibilità legale", la quale rappresenta il risultato della predisposizione di un servizio permanente diretto a tale scopo». (79) La pubblicità è dunque la fattispecie, prevista dal legislatore, che ha per fine e per effetto la «scienza legale» o «conoscibilità legale», cioè la possibilità, data a tutti i consociati, attraverso l'accesso a determinati uffici, in luoghi giorni ed orari determinati, ecc., di conoscere un



determinato atto o fatto: *possibilità di conoscere,* e non *avvenuta conoscenza in concreto*, perché il fatto della conoscenza è di per sé insondabile. (80) L'ordinamento predispone i mezzi per render possibile la conoscenza: ove questi mezzi siano stati posti in essere, la «conoscibilità legale» è realizzata.

Questo essendo il nucleo della pubblicità e dei suoi effetti, «la pubblicità ..., lungi dall'essere caratterizzata dagli eventi speciali che si ricollegano alla sua attuazione, è essenzialmente pubblicità-notizia». (81) Talvolta, tuttavia, all'effetto conoscibilità legale si accompagnano effetti ulteriori, di opponibilità ai terzi (dichiarativi) o costituitivi. Il co. 52 art. 1 L. 76/2016 ricollega appunto, alla conoscibilità legale, un effetto ulteriore di opponibilità ai terzi.

La conoscibilità può riguardare un determinato *atto o fatto*, in sé, ovvero un determinato *effetto* recato da detto atto/fatto. Detto in altri termini, la pubblicità può limitarsi agli atti/fatti in sé stessi (la morte di Tizio, il matrimonio tra Caio e Sempronia) o spingersi ad essere pubblicità di determinati effetti (il trasferimento dell'immobile o mobile registrato X, lo scioglimento della Società Alfa, giusta il determinato atto o fatto anch'esso indicato).

Nel caso considerato, la pubblicità può riguardare il contratto di convivenza in sé stesso, ovvero l'eventuale instaurarsi di una comunione legale tra Tizio/a e Caia/o, da tale contratto derivante.

È evidente che, se la pubblicità di cui al co. 52 fosse di questo secondo tipo (pubblicità dell'effetto), la *non-indicazione* dell'eventuale comunione nel certificato anagrafico, anche per mera omissione dell'ufficio, sarebbe preclusiva della realizzazione della pubblicità, della conoscibilità legale *dell'effetto-comunione* e quindi della sua opponibilità ai terzi.

Senza poter trattare approfonditamente la materia in questa sede, si parte dall'ipotesi (anche in uno sforzo di attenuazione delle conseguenze altrimenti sfavorevoli ai conviventi) che la pubblicità di cui al co. 52 possa essere interpretata come una semplice pubblicità dell'atto *in sé* (cioè dell'intervenuta stipula del contratto di convivenza). Del resto, gli atti dello Stato Civile (materia differente, ma indubbiamente analoga ai fini in esame) pubblicizzano talora l'esistenza di determinati atti pubblici (per es., di costituzione di fondo patrimoniale, di comunione convenzionale, ecc.) senza specificarne gli effetti specifici; e sulla base di ciò si ritiene comunque realizzata la conoscibilità legale e l'ulteriore effetto di opponibilità ai terzi (art. 162 c.c.). (82)

Si osservi che la pubblicità basata sulla conoscibilità *del (solo) atto* comporta la rinuncia *al principio dell'autosufficienza della consultazione*, vigente in altri campi pubblicitari. È noto per esempio che nei registri immobiliari l'effetto della pubblicità (costitutivo, dichiarativo, notiziale) è basato sulle sole *risultanze della nota*, e non del titolo (che pure è consultabile presso la conservatoria, *mentre presso gli uffici dell'anagrafe non lo è, per espresso disposto di legge, come sopra ricordato*).

In sostanza, il sistema pubblicitario, quando si limiti ad essere pubblicità del *solo atto in sé*, in concreto *onera il terzo di un'indagine ulteriore*, consistente nell'andare a reperire altrove il titolo,



a suo rischio-cura-spese, per leggerne i contenuti e interpretarlo.

Si converrà tuttavia che in questo caso (*pubblicità del solo atto in sé*) la teorica realizzazione della *legale scienza* (o *conoscibilità legale*) è ravvisabile, laddove almeno la pubblicità e l'ordinamento nel suo complesso diano il modo di sicuro reperimento (presso determinati uffici), e con certezza, del titolo reso pubblico. Altrimenti non sarà possibile ritenere che i terzi abbiano modo di conoscerlo; la legale scienza non è ravvisabile; l'effetto di opponibilità non è raggiunto.

Com'è stato osservato, «tutte le volte che ...sia prescritta l'attuazione di una particolare pubblicità [da cui] dipendono determinate conseguenze giuridiche, queste si verificano indipendentemente dall'effettiva conoscenza dei soggetti interessati, in virtù della (regolare attuazione della pubblicità, che ha prodotto la) conoscibilità legale». (83)

Si può arrivare alle medesime conclusioni seguendo un altro punto di vista, pure evidenziato dalla dottrina. La «conoscibilità», legalmente realizzata (cioè, realizzata con i mezzi indicati dalla legge), ha l'effetto di rendere irrilevante l'ignoranza del terzo. Il terzo, ignorando *ad onta della conoscibilità legale*, e quindi *per sua «inerzia o negligenza»*, <sup>(84)</sup> non potrà avvalersi degli effetti di questa ignoranza, e non potrà invocare la sua buona fede: «*La conoscibilità*, *ed essa soltanto*, *è considerata come punto di riferimento dell'efficacia tipica della pubblicità: infatti la mancata conoscenza effettiva di un soggetto, a causa di sua inerzia o negligenza, è del tutto irrilevante... ». <sup>(85)</sup> Ma se, anche con la migliore diligenza, il terzo non è oggettivamente in grado di reperire il titolo cui si riferisce la pubblicità dell'atto, perché il <i>sistema* non gliene dà i mezzi, evidentemente non gli si potrà ascrivere l'ignoranza (che più che *incolpevole* sarebbe *istituzionale*): mancherà la conoscibilità legale, con ciò escludendo che la fattispecie-pubblicità possa dirsi realizzata, e quindi non può verificarsi l'effetto dell'opponibilità: «*gli effetti sostanziali di diritto privato propri della pubblicità*, *si verificano*» ma soltanto «...se questa si è attuata in conformità alla legge». <sup>(86)</sup>

Dunque, ammesso che la pubblicità realizzata presso l'Anagrafe sia una pubblicità del (solo) atto in sé; ammesso cioè che il contenuto della pubblicità si limiti alla mera segnalazione *che un determinato contratto esiste*, ne consegue a maggior ragione che questa pubblicità debba indicare gli elementi che rendano l'atto stesso *sicuramente individuabile* a chiunque, con sicurezza; e l'ordinamento debba rendere l'atto concretamente *reperibile/ottenibile/leggibile*.

Come si è visto sopra, dal sito istituzionale del Comune di Roma risulta che la conoscibilità riguardi solo «luogo e la data di stipula, nominativo del professionista incaricato, numero di protocollo e data di trasmissione della copia al comune».

Orbene, i dati del contratto di convivenza, resi pubblici, sono assai scarsi. Ove il contratto sia stato stipulato a ministero di notaio (quindi per atto pubblico, o autenticato ex art. 2703 c.c.) occorrerebbe indicare almeno questi dati minimi: *nome del Notaio, sede notarile, repertorio*. Com'è noto, questi tre dati sono inequivoci, perché a quel Notaio, in quella sede, con quel numero di repertorio, può corrispondere un solo atto.

Tuttavia l'ufficio non indica il repertorio, ma «il protocollo e data di trasmissione ... al



comune».

Da qui l'auspicio che i comuni vogliano indicare, per gli atti notarili, il prezioso dato inequivoco costituito dal numero di repertorio. Ma finché non cambi la prassi degli uffici, rispetto all'atto notarile troveremo pubblicizzato nel certificato di stato di famiglia solo «*luogo e la data di stipula, nominativo ...*» del notaio.

Questi dati, per sé stessi, non sarebbero sufficienti ad individuare con assoluta sicurezza una determinata convenzione, perché, teoricamente, in quel giorno il medesimo Notaio potrebbe averne stipulata più di una, anche con i medesimi soggetti. Ma in sostanza, dato il rigoroso sistema pubblicistico che connota l'iscrizione degli atti a repertorio, sarà possibile individuare con certezza quali e quanti contratti di convivenza abbia ricevuto il Notaio, quel giorno, per quei soggetti; e quale sia – tra eventuali più atti – quello fatto oggetto di pubblicità presso l'Anagrafe.

Il punto è che il contratto potrebbe essere stato stipulato per scrittura privata autenticata dal Notaio ex art. 2703 c.c. e quindi non necessariamente conservato a raccolta.

Com'è noto, per le scritture private autenticate, l'art. 72 l. notar. prevede che «Le scritture private autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, restituite alle medesime». E, prosegue l'art. 72, «in ogni caso debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro».

I contratti di convivenza non sono (di per sé) soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale e dunque, ove le parti non manifestino «contrario desiderio» essi saranno «rilasciati». Ne rimarrà ovviamente una traccia ben precisa nell'iscrizione nel Repertorio degli Atti tra vivi, ma l'originale non andrà nella «Raccolta». È comunque prassi per il Notaio consigliare le parti affinché esprimano il «contrario desiderio» alla restituzione.

È evidente l'opportunità di agire in tal senso, e conservare a raccolta un contratto di convivenza «Cirinnà»; tanto più che, ai sensi del co. 63, in caso di morte di uno dei contraenti, «il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza». (87)

Resta il fatto che, se l'atto è conservato a raccolta, la copia può essere ottenuta, e la pubblicità realizzata; ma se l'atto non fosse a raccolta, la copia autentica non sarebbe ottenibile dai terzi, e questo impedirebbe la conoscibilità legale e l'opponibilità ai terzi del (l'eventuale, non mai accertabile) regime di comunione.

Ora, se ciò è vero per l'atto per ministero di Notaio *non conservato a raccolta*, questo vale a maggior ragione per tutti i contratti di convivenza con asseverazione degli Avvocati. Questi non saranno mai, tecnicamente, «atti a Raccolta», perché la Raccolta è istituto giuridico che riguarda solo gli atti di Notaio; non se ne potrà mai avere una sicura individuazione (l'Avvocato potrebbe



aver redatto in un giorno più convenzioni per i medesimi soggetti e non esiste un suo «repertorio»); l'atto non sarebbe ottenibile in copia conforme (non essendo un atto processuale, all'Avvocato non spetta il potere di certificare la copia); infine, comunque, il terzo non avrebbe un diritto al rilascio, non essendo l'Avvocato soggetto alle norme che impongono al pubblico ufficiale-Notaio il rilascio delle copie autentiche a certe determinate condizioni di legge, in certi luoghi, giorni, ore; né per gli avvocati esiste la possibilità, che esiste con riferimento ai Notai, di rivolgersi all'Amministrazione degli Archivi Notarili (Ministero della Giustizia) affinché rilasci le copie autentiche in sostituzione di chi è cessato dall'esercizio.

Si ribadisce ancora una volta l'auspicio affinché gli uffici prendano atto delle difficoltà create alla popolazione e agli operatori da una prassi che appare non sufficientemente sensibile alle esigenze dell'ordinamento, e la modifichino. Si spera anzi che le considerazioni suesposte possano contribuire ad una soluzione in tal senso.

Resta tuttavia il fatto che, nel conflitto tra i conviventi e la generalità dei consociati, in ordine alla possibile opponibilità della comunione legale dei beni, i meccanismi tecnico-giuridici e di sistema in ordine alla pubblicità indicano chiaramente all'operatore che, ove manchi la completa esecuzione della pubblicità prevista dalla legge proprio ai fini dell'opponibilità ai terzi, quest'opponibilità si dovrà intendere non raggiunta, quale che ne sia stata la causa; che nel conflitto tra conviventi-contraenti e terzi, di fronte alla mancata realizzazione della fattispecie pubblicitaria per qualsiasi motivo, non resterà che fare applicazione delle norme generali, e segnatamente dell'art. 1372 c.c.: «Il contratto ha forza di legge tra le parti... Il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge».

Fulvio Mecenate

<sup>1)</sup> Si noti il carattere ellittico dell'espressione «può contenere ... il regime» (rectius: la scelta del regime)

<sup>2)</sup> G. DE ROSA, I contratti di convivenza, in Le nuove Leggi Civili commentate, 2016, 4, p. 706; v. pure G. OBERTO, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, in M. BLASI, R. CAMPIONE, A. FIGONE, F. MECENATE, G. OBERTO, La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze, Torino, 2016, p. 94; E. CALÒ, Le unioni civili in Italia, Napoli, 2016, p. 263, il quale osserva: «Se non si indica la comunione non vi sarà alcun regime patrimoniale e quindi il problema non si porrà»; G. BUFFONE, La convivenza di fatto, in G. BUFFONE, M. GATTUSO, M.M. Winkler, Unione civile e convivenza, Milano, 2017, p. 507.

<sup>3)</sup> Non è dello stesso avviso M. CANONICO, Gli aspetti patrimoniali delle unioni civili e delle convivenze di fatto, in il diritto di famiglia e delle persone, 4, 2016, p. 1112: «in difetto di contratto di convivenza si applicherà alle convivenze di fatto il regime di separazione dei beni, contrariamente a quanto avviene per il matrimonio e per le unioni civili». F. GRECO, Le convivenze "di fatto" meritevoli di tutela e gli effetti legali, tra imperdonabili ritardi e persistenti perplessità, in Unioni civili e convivenze di fatto – L. 20 maggio 2016, n. 76, Santarcangelo di Romagna, 2016, allegando un esempio di contratto di convivenza, prevede addirittura che le parti convengano di «optare ... per il regime patrimoniale della separazione dei beni» p. 280



- 4) In questa sede ci si occuperà della comunione come regime degli acquisti perché quest'aspetto ha un impatto più immediatamente evidente con l'attività notarile (e non solo). Si accantoneranno invece, almeno per il momento, i problemi che possono nascere dalla comunione dei beni come regime dei rapporti obbligatori perché solo in apparenza, in verità quest'aspetto sembra riguardare un po' meno direttamente il notaio. Per uno sguardo più complessivo sul rapporto obbligatorio dei soggetti in regime di comunione mi sia consentito un rinvio a F. MECENATE, Debito, responsabilità e comunione legale nel nuovo diritto di famiglia, Torino, 2017.
- **5)** G. OBERTO, La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza, in Famiglia e diritto, 10/2016, p. 954.
- 6) F. MECENATE, Unioni civili e convivenze. Successioni, forma e pubblicità, diritto internazionale privato in M. BLASI, R. CAMPIONE, A. FIGONE, F. MECENATE, G. OBERTO, La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze, Torino, 2016, p. 138 ss.
- 7) G. BUFFONE, La convivenza di fatto, in G. BUFFONE, M. GATTUSO, M.M. WINKLER, Unione civile e convivenza, Milano, 2017, p. 452. Del resto, lo stesso Autore, proprio nella materia del contratto di convivenza che qui più interessa, è costretto ad ammettere che un precedente simile rapporto con i terzi costituirebbe un ostacolo alla validità del contratto, sulla base di ragioni testuali (art. 1 co. 57) e sistematiche: «Una prima causa di invalidità ricorre quando il contratto è concluso in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza ... La mancanza di stato libero pregiudicherebbe, in modo serio, la certezza giuridica dei traffici negoziali e commerciali»; p. 509. Sicchè avremmo lo strano caso di una convivenza «Cirinnà» priva della sua prerogativa forse più importante, quella di concludere un contratto di convivenza ai sensi della stessa legge.
- 8) T. AULETTA, Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia? In Le nuove leggi civili commentate, 2016, p. 388; nello stesso senso M. GORGONI, Le convivenze "di fatto" meritevoli di tutela e gli effetti legali, tra imperdonabili ritardi e persistenti perplessità, in Unioni civili e convivenze di fatto L. 20 maggio 2016, n. 76, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 205.
- **9)** M. GORGONI, op. cit., p. 205; G. RIZZI, La convivenza di fatto ed il contratto di convivenza, in Notariato 1/2017, p. 13.
- **10)** B. DE FILIPPIS, Unioni civili e contratti di convivenza, Torino, 2016, p. 257; G. OBERTO, La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza, in Famiglia e diritto, 10/2016, p. 943; R. CALVIGIONI, L. PALMIERI, T. PIOLA, La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze Gli adempimenti di stato civile e anagrafe, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 129.
- 11) R. CALVIGIONI, L. PALMIERI, T. PIOLA, op. cit., p. 117. Gli autori sono tutti dirigenti di servizi anagrafici.
- 12) R. CALVIGIONI, L. PALMIERI, T. PIOLA, op. cit., p. 133
- **13)** R. CALVIGIONI, L. PALMIERI, T. PIOLA, *op. cit.*, p. 121. Sul punto v. G. RIZZI, *op. cit.*, secondo il quale la definizione della convivenza non prevede la coabitazione tra gli elementi costitutivi, ma «la coabitazione ... è invece richiesta, ai fini puramente anagrafici, se si vuol conseguire la qualifica di famiglia anagrafica di fatto e quindi la relativa certificazione» (p. 10).
- **14)** F. ROMEO-M.C. VENUTI, Relazioni Affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del D.D.L. in materia di regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze, in Nuove leggi civ. comm., 2015, 5, p. 988; nello stesso senso F. Mecenate, Unioni civili e convivenze, cit., p. 148 ss.; G. Buffone, La convivenza di fatto, in G. Buffone, M. Gattuso, M.M. Winkler, Unione civile e convivenza, Milano, 2017, p. 443; E. Calò, op. cit., p.197. Parla di convivenza giuridica di fatto E. Russo, La convivenza giuridica di fatto, in Vita not., 2, 2016, p. 553 ss; v. pure F. Tassinari, Il contratto di convivenza nella I. 20.5.2016, n. 76, in Nuova giur. civ. commentata, 2016, II, p. 1736. U. Perfetti, Autonomia privata e famiglia di fatto. Il nuovo contratto di convivenza, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2016, p. 1749.
- **15)** E. CALÒ, op. cit., p.197.
- **16)** G. Buffone, op. loc. cit.
- 17) G. AMADIO, La crisi della convivenza, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 12/2016, spec. p. 1769 (sulla cui posizione v. amplius infra, § 5). V. anche G. RIZZI, op. cit., secondo cui anche la legge 76/2016 «non ha innovato rispetto al passato [e]... ha preferito non "istituzionalizzare" il rapporto di convivenza» (p. 14); per cui «l'iscrizione anagrafica di cui al comma 37 non ha efficacia costitutiva del rapporto di convivenza, che è e rimane un rapporto



di fatto» (p. 16). Nel medesimo senso v. anche C. ROMANO, Unioni civili e convivenze di fatto: una prima lettura del testo normativo, in Notariato, 4/2016, p. 333 ss., spec. p. 342.

- 18) T. AULETTA, Diritto di famiglia, III ed., Torino, 2016, p. 11.
- **19)** V amplius § 5.
- **20)** Ex multis Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2009, n. 14343 e sentenze cit. nelle note subito appresso.
- **21)** Ex multis, Cass.civ., sez. III, 20 gennaio 1989, n. 285; Cass. civ., sez. II, 13 marzo 2003, n. 3713; Cass. civ., sez. II, 15 maggio 2009 n. 11330.
- 22) Cass. civ., sez. II, 28 marzo 1994, n. 2988; Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2008, n. 23725.
- **23)** Cas. civ., sez II, 10 novembre 2006, n. 24056; Cass. civ., sez. I, 10 agosto 2007, n. 17643, Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2011, n. 17195; Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2012, n. 3923.
- **24)** Cass. civ., sez. II, n. 7214 del 2013; Cass. civ., sez. II, n. 7 del 2014; v. anche sul punto la recente Cass. civ., sez. III, 17 aprile 2017 n. 10377.
- **25)** G. FERRANDO, Sul problema della «famiglia di fatto», in Giur. Merito, 1977, II, p. 136.
- **26)** Cass. civ., n. 8976 del 2005.
- **27)** E. ROPPO, op. cit., p. 734.
- **28)** E. ROPPO, *op. cit.*, p. 736. Lo stesso Roppo individua, come possibili eccezioni, la disciplina dell'art. 317 bis *prima facie* (sopra ricordata) e la possibile estensione, di matrice giurisprudenziale, al convivente di fatto dell'art. 230 bis c.c., (pp. 739-745).
- **29)** (I concubini fanno a meno della legge; la legge si disinteressa di loro). Le parole sono ricordate da E. ROPPO, La Famiglia senza matrimonio. Diritto e non-diritto nella fenomenologia delle libere unioni, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1980, p. 711, ed anche da G. BUFFONE, op. cit., p. 436.
- **30)** M. GORGONI, Le convivenze "di fatto" meritevoli di tutela e gli effetti legali, tra imperdonabili ritardi e persistenti perplessità, in Unioni civili e convivenze di fatto L. 20 maggio 2016, n. 76, Santarcangelo di Romagna, 2016, pp. 189-190.
- **31)** E. Russo, op. cit., p. 558.
- **32)** M. CANONICO, Gli aspetti patrimoniali delle unioni civili e delle convivenze di fatto, in il diritto di famiglia e delle persone, 4, 2016, p. 1111.
- **33)** E. CALÒ, op. cit., pp. 231-232.
- **34)** G. BUFFONE, op. cit., p. 454-455.
- **35)** G. Buffone, op. cit., p. 446.
- **36)** Sul piano *strettamente tecnico-giuridico* non può essere condiviso ciò che, con enfasi politica, ha scritto la stessa Monica Cirinnà (In AA.VV., Guida pratica ai contratti di convivenza, a cura di M. Santini, con prefazione di M. Cirinnà, Santarcangelo di Romagna, 2017, p. 7): «... A quei due milioni e mezzo di cittadini italiani che hanno scelto di intraprendere un percorso di vita in coppia senza sposarsi o unirsi civilmente, ... la legge n. 76 del 2016 riconoscerà finalmente tutele, diritti e doveri». Questo significherebbe infatti che quegli stessi cittadini italiani sarebbero nell'alternativa di correre a iscriversi all'anagrafe (sempre che possano farlo) e continuare a godere delle tutele precedenti, o perderle.
- **37)** E. CALÒ, op. cit., p. 252.
- **38)** N. IRTI, L'età della decodificazione (Le leggi speciali tra teoria e storia), II ed., Milano, 1979, p. 43.
- **39)** N. IRTI, *L'età della decodificazione,* II ed., Milano, 1979, p. 24.
- **40)** N. IRTI, op. cit., p. 46. V pure M.S. GIANNINI, L'analogia giuridica, in Jus, 1942, pp. 64-65; S. ROMANO, Principi di diritto costituzionale generale, rist. II ed., Milano, 1947, pp. 86-87; E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, 1949, p. 87; F. MODUGNO, Norme singolari, speciali, eccezionali, in Enc. Dir., XXVIII, Milano, 1979, p 514 ss.
- **41)** G. OBERTO, *I rapporti patrimoniali,* cit., p. 77.
- **42)** E. RUSSO, op. cit., p. 558.
- **43)** E. Russo, op. cit., p. 554.
- 44) B. De Filippis, Unioni civili e contratti di convivenza, Wolters Kluwer Cedam, 2016, pp. 254-255.



- **45)** G. DI ROSA, *I contratti di convivenza*, in *Le nuove Leggi Civili commentate*, 2016, 4, p. 696 e p. 695. Nello stesso senso S. PARDINI, *I diritti* post mortem *del coniuge superstite*, in AA.VV., *Unioni civili e convivenze di fatto L. 20 maggio 2016, n. 76*, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 253.
- **46)** G. AMADIO, *op. loc. ult. cit.*; G. RIZZI, *op. cit.*, pp. 14-16 (sulla cui posizione *amplius* nota 17 in § 2); C. ROMANO, *Unioni civili e convivenze di fatto: una prima lettura del testo normativo*, in *Notariato*, 4/2016, p. 333 ss., spec. p. 342.
- **47)** oltre al già ricordato M. Canonico, *op. cit.*, p. 1111, F. Mecenate, *Unioni civili e convivenze*, cit., p. 148 ss.; M. Gorgoni, *op. cit.*, p. 190; E. Calò, *passim* ma spec. p. 268; sulla base di considerazioni basate sui meccanismi propri dell'Anagrafe R. Calvigioni, L. Palmieri, T. Piola, *op. cit.*, p. 129-130.
- **48)** N. IRTI, op. cit., p. 46.
- **49)** Questa è peraltro l'opinione personale di chi scrive, espressa in F. MECENATE, *Unioni civili e convivenze*, cit., p. 148 ss.
- **50)** R. CALVIGIONI, L. PALMIERI, T. PIOLA, *op. cit.*, p. 129-130.
- **51)** R. CALVIGIONI, L. PALMIERI, T. PIOLA, op. cit., passim ma spec. p. 133.
- 52) La dichiarazione dev'essere resa da entrambi i conviventi, per iscritto, «mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'Interno» (art. 13 d.P.R. 223/1989). Ho espresso altrove l'idea che la dichiarazione all'anagrafe sia l'elemento che (sussistendone i requisiti) trasforma il rapporto da convivenza more uxorio di diritto comune a convivenza «Cirinnà»; che la dichiarazione sia un negozio bilaterale di diritto familiare, con forma scritta ad substantiam, ed ho indicato le motivazioni per cui ritengo la dichiarazione necessariamente bilaterale, escludendone l'unilateralità (e ciò basandomi anche sul disposto degli artt. 6 e 13 d.P.R. 223/1989), in F. MECENATE, Unioni civili e convivenze, cit., pp. 148 ss. Nello stesso senso della necessaria bilateralità CALVIGIONI, L. PALMIERI, T. PIOLA, op. cit., p. 133 ss., che uniscono anche la modulistica occorrente, ivi incluso un «mandato di rappresentanza» (p. 137 ss.). L'ammissione di quest'ultimo costituisce un ripensamento delle posizioni assunte da una degli autori, L. PALMIERI, all'indomani della riforma, ed espresse in L'accertamento della stabile convivenza, relazione al Seminario diretta webtv «Convivenze di fatto e unioni civili: i profili tecnico giuridici ed i riflessi sull'attività notarile», Viterbo, 13 maggio 2016, consistenti nel considerare la dichiarazione di convivenza un atto personalissimo. Di tale posizione iniziale dell'Autrice rimane traccia in op. cit., p. 136, ove si afferma che «si potrebbe opporre che la dichiarazione volta alla costituzione della convivenza di fatto sia un atto personalissimo, alla stregua del matrimonio. Tuttavia si ritiene che l'analisi sistematica delle norme citate non consenta di escludere la possibilità di conferire il mandato». Ho espresso già in precedenza la mia contrarietà alla tesi che la dichiarazione costituisca un atto personalissimo: «Non si vede ... la ragione per dubitare della possibilità di rendere la dichiarazione anche tramite procura rilasciata dall'altro convivente, nelle forme previste per l'atto da compiere. Il richiamo alle dichiarazioni anagrafiche, e l'inserimento in esse dell'istituto in esame, porta a negare che si tratti di un atto personalissimo. La possibilità di avvalersi di un rappresentante volontario è la regola (art. 1387 c.c.); e non sembra doversi identificare un'eccezione nel caso di specie.»; F. MECENATE, op. loc. ult. cit.
- 53) Sulla necessità che la registrazione in anagrafe preceda il contratto, v. le considerazioni degli studiosi del sistema anagrafico R. Calvigioni, L. Palmieri, T. Piola, op. cit., p. 170: «Il contratto di convivenza trova fondamento e si radica nella registrazione anagrafica a condizione che chi lo stipula abbia costituito una convivenza di fatto... dichiarata all'ufficiale d'anagrafe e registrata in anagrafe ... La registrazione anagrafica del contratto di convivenza presuppone che la convivenza di fatto sia stata già costituita.»
- **54)** Così come, prima della riforma, la dottrina aveva ipotizzato che fosse possibile per i conviventi, attraverso un contratto di convivenza (ovviamente) «atipico»; cioè, possiamo dire oggi, di «diritto comune». Sul punto v. specialmente le considerazioni di G. OBERTO, *La comunione legale dei beni*, Milano, 2010, I, p. 298 ss.
- **55)** Con evidenti differenze tra la forma pubblica, o autenticata ex art. 2703 c.c., in cui il controllo è quello pubblicistico-ordinamentale svolto dal Notaio, e la forma asseverata dall'Avvocato, il cui controllo è privatistico-consulenziale. Su ciò v. *amplius* F. MECENATE, *Unioni civili e convivenze*, cit., p. 155 ss.
- **56)** G. OBERTO, La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza, in Famiglia e diritto, 10/2016, pp. 953-955. Nello stesso senso: E. Russo, La convivenza giuridica di fatto, in Vita not., 2, 2016, p. 571; B. De Filippis, Unioni civili e contratti di convivenza, Wolters Kluwer Cedam, 2016, p. 275; R. MARZOCCA, La comunione



- convenzionale tra matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto, in Diritti patrimoniali della famiglia Matrimonio, unione civile, convivenza, Milano, 2017, p. 462 ss.;
- **57)** G. DI ROSA, *I contratti di convivenza*, in *Le nuove Leggi Civili commentate*, 2016, 4, p. 706; M. CANONICO, op. cit., p. 1113; E. CALÒ, op. cit., p. 264; G. BUFFONE, *La convivenza di fatto*, in G. BUFFONE, M. GATTUSO, M.M. WINKLER, *Unione civile e convivenza*, Milano, 2017, p. 506; F. MECENATE, *Debito*, cit., p. 15.
- **58)** E. CALÒ, op. cit., p. 264.
- **59)** G. DI ROSA, op. cit., p. 706.
- **60)** G. BUFFONE, op. cit., p. 506. Nello stesso senso qui proposto v. pure M. SARACENO, in AA.VV: *Le unioni civili e le convivenze*, Torino, 2017, p. 169 ss.
- 61) .Di «povertà» parla G. OBERTO, I rapporti patrimoniali, cit., p. 77 (v. e anche p. 78 ss.); ID., La convivenza di fatto, cit., p. 948; v. anche F. MECENATE, Debito, cit., p. 7 ss; G. DI ROSA, op. cit., p. 704; V. CIANCIOLO, Unioni civili e convivenze, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 73. E' di diverso avviso G. BUFFONE, op. cit., p. 507, il quale però, a mio avviso, attribuisce alla figura speciale contratto di convivenza («Cirinnà») contenuti propri del contratto di convivenza di diritto comune.
- **62)** Di «scelta minimalista» parla G. DI ROSA, op. loc. ult. cit.
- 63) Ho svolto in F. MECENATE, Unioni civili e convivenze, cit., p. 152 ss argomentazioni (cui ritengo di poter fare in questa sede soltanto un rinvio) per dimostrare che il contratto di convivenza è, dal punto di vista della forma, un contratto con forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 1350 co. 1 n. 13 c.c.: «Atti che devono farsi per iscritto Devono farsi per atto pubblico o scrittura privata sotto pena di nullità ... 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge». Le ulteriori prescrizioni formali di cui al co. 50 sono soltanto rivolte alla pubblicità dell'atto, e non contemplano necessariamente, neanch'esse, l'atto pubblico o l'autentica notarile di cui all'art. 2703 c.c.
- **64)** Ho svolto questo specifico argomento in F. MECENATE, *Debito*, cit., p. 7 ss.
- **65)** Per un commento sul punto v. F. MECENATE, *Debito*, cit., p. 15, ove ho indicato quella che a mio avviso è una «compressione degli spazi dell'autonomia privata *nella sua sfera di efficacia verso i terzi*».
- **66)** R. CALVIGIONI, L. PALMIERI, T. PIOLA, op. cit., p. 177.
- **67)** Un'eventuale «comunione convenzionale» con fini meramente interni ed efficacia obbligatoria tra i conviventi medesimi invece sarebbe ammissibile, in virtù di un contratto di convivenza di diritto comune: v. in particolare G. OBERTO, *La comunione legale dei beni*, op. loc. cit.
- **68)** V. sul punto le considerazioni da me svolte in F. MECENATE, *Debito*, cit., p. 15.
- **69)** V. § 2 ed i riferimenti ivi contenuti.
- 70) R. CALVIGIONI, L. PALMIERI, T. PIOLA, op. cit., p. 164.
- 71) In R. CALVIGIONI, L. PALMIERI, T. PIOLA, op. cit., p. 167.
- **72)** R. CALVIGIONI, L. PALMIERI, T. PIOLA, op. loc. ult. cit.
- 73) V. in particolare la *Circolare n. 7* in data 1 giugno 2016 del MINISTERO DEGLI INTERNI, DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, che non detta alcuna indicazione in merito alla pubblicità dell'eventuale scelta della comunione legale effettuata dai conviventi.
- 74) Non essendo riuscito ad avere risposte dal Comune di Milano, che pure ho cercato di interpellare.
- **75)** E-mail da: <a href="mailto:giuseppe.simeri@comune.roma.it">giuseppe.simeri@comune.roma.it</a>, venerdì 17 febbraio 2017 12:07 (*Dott. Giuseppe Simeri -* Segretariato Direzione Generale Direzione Coordinamento Decentramento Amministrativo Servizi Delegati).
- **76)** E-mail da: giuseppe.simeri@comune.roma.it, lunedì 6 marzo 2017 11:46; cit.
- 77) V., sul punto, M.L. Cenni, I regimi patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto: opponibilità, relazione al Convegno Le novità fiscali e non di interesse notarile, svoltosi a Milano il 18 gennaio 2018, in corso di pubblicazione ad opera della Fondazione Italiana del Notariato. L'autrice segnala e condivide il suggerimento, formulato dai dirigenti dell'A.N.U.S.C.A.
- 78) S. Pugliatti, *La trascrizione La pubblicità in generale*, vol. I, tomo I, Milano, 1957, pp. 336-337. Sulla pubblicità in generale v. anche A. De Cupis, voce *Pubblicità (dir. civ.)*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXVII, Milano, 1988, p. 1012; G. Giacobbe, *Pubblicità (dir. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vo. XXV, Roma, 1992 R. Corrado, *La pubblicità nel diritto privato. Parte gen.*, Torino, 1947; Id., *Pubblicità degli atti giuridici, in Noviss. Dig. It.*, vol. XIV, Torino, 1967, p. 518 ss.



- **79)** G. GIACOBBE, voce *cit.*, p. 1005, p. 10.
- **80)** S. PUGLIATTI, *La pubblicità*, cit., p. 399 ss.; spec. p. 421.
- **81)** S. PUGLIATTI, *La pubblicità*, cit. p. 224. Sull'efficacia «*puramente materiale*, *ossia di fatto*» della pubblicità in assenza di norme diverse, v. A. DE CUPIS, voce cit., p. 1012.
- **82)** V. sul punto, spec., G. Trapani, *Le unioni civili e le convivenze*, Torino, 2017, p. 234 ss., ed ivi ampli riferimenti bibliografici e giurisprudenziali. E' questa del resto la posizione nettamente dominante, non senza voci contrarie: v., per es, in materia di fondo patrimoniale specialmente, E. Russo, *Le convenzioni matrimoniale ed altri saggi sul diritto di famiglia*, Milano, 1983, p. 113 ss.
- 83) S. PUGLIATTI, La pubblicità, cit. p. 422.
- **84)** S. Pugliatti, *La pubblicità nel diritto privato, parte generale,* Messina, 1944, p. 94.
- 85) S. PUGLIATTI, La pubblicità nel diritto privato, cit., pp. 93-94.
- **86)** S. PUGLIATTI, *La pubblicità nel diritto privato,* cit., p. 94.
- 87) Ho espresso altrove l'opinione che l'adempimento in questione (co. 63, ma a mio avviso da applicarsi anche al caso di cui al co. 62), effettuato dal Notaio, realizzi una vera e propria fattispecie pubblicitaria in senso tecnico, con effetti di pubblicità notizia: F. MECENATE, Unioni civili e convivenze, cit., p. 174. Questa forma di pubblicità non è eseguibile se l'atto non è conservato a raccolta: ibidem.

(Riproduzione riservata)